ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE Nº 152 DEL 16/3/93

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA TRAPANI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1988, Nº 11 RELATIVO ALL'ANTICIPAZIONE DELLA INDENNITA' DI BUONUSCITA AI DIPENDENTI CAMERALI.

ART. 1 Detrazione dell'indennità di buonuscita

1. L'importo della anticipazione dell'indennità di buonuscita che può essere concesso ai dipendenti della Amministrazione Camerale, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 15 giugno 1988, n° 11 è detratto dall'ammontare dell'indennità di buonuscita o di eventuali trattamenti analoghi spettanti per la cessazione del rapporto d'impiego all'atto della loro erogazione.

ART. 2 Reiterazione dell'anticipazione concessa

1. L'anticipazione può essere reiterata fino a che l'importo lordo erogato, cumulando le somme già erogate per precedenti anticipazioni, non ecceda nel suo complesso il 70% dell'ammontare del trattamento di fine rapporto del dipendente interssato spettante al momento dell'ultima richiesta.

ART. 3 Titoliper l'anticipazione dell'indennità di buonuscita

- 1. L'anticipazione dell'indennità di buonuscita è concesso per spese sanitarie, per terapie, interventi straordinari, protesi, assistenza infermieristica e comunque in relazione ad oneri collegati all'infermità necessari per il dipendente o persona della sua famiglia a carico e riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, corrispondentemente alla parte non coperta da interventi della pubblica amministrazione.
- 2. L'anticipazione per l'acquisto di prima casa è concessa per acquisto o per costruzione di casa da parte dell'impiegato o da parte di ciascuno dei suoi figli, a condizione che l'impiegato o il coniuge o i figli a carico, dell'impiegato, questo stesso, i suoi figli ed il coniuge, a carico non siano proprietari di appartamento adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
- 3. Ai fini del comma che precede sono considerati a carico il coniuge ed i figli per i quali è concessa detrazione ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche ed è considerata inadeguata l'abitazione quando.

abbia un numero di vani, esclusi i servizi, ripostigli e accessori, inferiori al numero dei componenti del nucleo familiare.

4. L'anticipazione viene concessa anche nel caso in cui si renda necessario l'acquisto o la costruzione di vani contigui per ampliare l'abitazione già di proprietà, nel caso questa risulti inadeguata alle esigenze del nucleo familiare interessato.

ART. 4 Istanze

- 1. Le istanze debbono contenere i seguenti dati:
- dati anagrafici del dipendente;
- dati di inquadramento nel ruolo organico;
- servizi da considerare utili ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;
- posizione giuridica ed economica alla data della richiesta;

ART. 5

Documentazione delle istanze in caso di richieste per spese sanitarie

- 1. La richiesta dell'anticipazione per le spese di cui all'art. 3, primo camma deve essere corredata della documentazione sanitaria relativa all'infermità certificata dalle competenti unità sanitarie locali, e da preventivi delle spese presumibili redatti dall'interessato in relazione al tipo di intervento ed al suo costo medio.
- 2. L'anticipazione può essere richiesta anche per i familiari a carico, per i quali è concessa detrazione ai fini della imposizione sul reddito delle persone fisiche .
- 3. Nel caso in cui al comma precedente, all'istanza va sostituita redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968n° 15 e dell'art. 30 della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

ART. 6

Documentazioni delle istanze in caso di richiesta per acquisto casa

- 1. La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione deve essere corredata dai seguenti documenti:
- stato di famiglia ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15 del 1968 e succ. integrazioni relativa al dipendente, ove l'acquisto sia previsto per lui o persona convivente, ed anche del figlio ove l'acquisto sia previsto per quest'ultimo;

- cetificato circa lo stat di filiazione nei confronti del dipendente; ovvero dichiarazione sostitutiva, ove l'abitazione sia acquistata per il figlio;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che nè il richiedente nè il destinatario dell'acquisto nè i relativi familiari a carico siano proprietari di casa di abitazione; ovvero risulti la proprietà dell'abitazione non adeguata;
- dichiarazione circa i motivi della inadeguatezza dell'abitazione posseduta ai sensi dell'art. 3.
- 2. In relazione alle fattinspecie concrete, in aggiunta a quanto sopra, le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- per acquisto di abitazione da terzi:
- a) in via provvisoria "una promessa di compravendita" con l'indicazione del prezzo di acquisto definitivo (da produrre con l'istanza);
- b) "l'atto notarile di compravendita" (da esibire entro sei mesi dell'erogazione dell'anticipazione, pena il recupero della stessa);
- per l'acquisto di abitazione in cooperativa:
- a) in via provvisoria "un estratto notarile" del libro verbale di assegnazione dell'abitazione ed il contratto di appalto (da produrre con l'istanza);
- b) "L'atto notarile di assegnazione dell'alloggio" (da produrre entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione, pena il recupero della stessa);
- nel caso di costruzione in proprio:
- a) prescritta autorizzazione edilizia del comune (da produrre con l'istanza);
- b) atto che dimostri il titolo di proprietà del terreno per la costruzione della casa (da produrre con l'istanza);
 - c) preventivo di spesa (da produrre con l'istanza);
- d) fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati (da esibire entro due anni dall'erogazione dell'anticipazione, pena, il recupero della stessa);
- nel caso di vendita di prima abitazione occupata ma insufficiente per l'acquisto di altra casa di prima abitazione:
- a) una preliminare "dichiarazione giurata" che abbia per oggetto l'impegno di vendere l'abitazione inadeguata, in funzione dell'acquisto della nuova abitazione più idonea (da produrre con l'istanza);
- b) in via provvisoria "una promessa di compravendita con l'indicazione del prezzo di acquisto definitivo (da produrre con l'istanza);
- c) i due "atti notarili di compravendita" (da esibire entro un anno dalla data di erogazione dell'anticipazione).

- 3. Nel caso di ampliamento della prima casa di abitazione debbono essere prodotti i seguenti documenti:
- a) atto notorio(o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il richiedente non sia proprietario di altra prima casa di abitazione oltre quella per la quale viene avanzata la richiesta di ampliamento;
- b) in aggiunta a quanto previsto alla precedente lettera a) e qualora si intenda realizzare l'ampliamento con acquisto da terzi, occorre produrre la documentazione prescritta per l'acquisto da terzi, ove ricorra tale ipotesi, o la documentazione prescritta in caso di costruzione in proprio.

ART. 7

graduatoria delle istanze di anticipazione per l'acquisto di casa

- 1. Le istanze di anticipazione per l'acquisto di casa debbono essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 2. Esso sono soddisfatte nei limiti di cui all'art. 9, nell'ordine di graduatoria da compilarsi seguente il seguente punteggio:
 - a) anzianità di servizio, punti 1 per ogni anno si servizio, eccedente a quella minima richiesta;
 - b) acquisto a nome del dipendente: punti 3;
 - c) acquisto a nome del figlio: punti 1;
 - d) nucleo familiare punti 1 per ciascuna persona a carico;
 - e) reddito familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi: punti 5 fino a 30 milioni, punti 3 da 31 a 50 milioni, punti 1 oltre i 50 milioni;
 - f) permanenza in graduatoria: punti 3 per ciascun anno.
- 3. In caso di reiterazione di domanda dell'anticipazione dopo una prima concessione, l'anzianità da valutare ai fini di cui alla lettera a) e decurtata di quella corrispondente alla percentuale di anticipazione già erogata.
- 4. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/1/57 , n° 3.
- 5. La graduatoria è approvata con delibera camerale e pubblicata per 7 giorni all'Albo Camerale.

ART. 8

Erogazione dell'anticipazione per interventi sanitari

Le istanze di anticipazione per interventi sanitari sono sottoposte all'esame della Commissione di cui all'art. 14 Ter della Legge Regionale 3 giugno 1975 nº 27 che esprime nei termini ivi indicati, parere vincolante sulla loro conformità alle condizioni del presente regolamento.

ART. 9 Erogazione delle anticipazioni per l'acquisto della prima casa

- 1. Le istanze relative ad anticipazione per l'acquisto di prima casa sono soddisfatte nell'ordine della graduatoria fino al limite del 10% degli aventi titolo.
- 2. Le istanze non soddisfatte, salvo comunicazione di rinuncia degli interessati, sono ricomprese nella graduatoria degli anni successivi, verificati di Ufficio e mediaante dichiarazioni rilasciate dagli interessati, il possesso dei requisiti prescritti e le variazioni intervenute.